

**N. R.G310/2023**



**Tribunale di Verona**

**Seconda Sezione Civile, Fallimentare e delle Esecuzioni Forzate**

**ORDINANZA**

Nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. 310/2023

Promossa da

[REDACTED]

- Procedenti

- Contro

[REDACTED]

- Esecutata -

Il Giudice dell'esecuzione,  
vista l'istanza di conversione del  
pignoramento, lette le istanze e le  
deduzioni delle parti osserva quanto  
segue

**1.- Sulla parziale esclusione dalla somma oggetto della conversione del pignoramento del credito di Agenzia delle Entrate Riscossione**

**1.1.-** Agenzia delle Entrate Riscossione risulta essere intervenuta per un credito di 86.458,87 euro. Questo credito è composto per euro € 79.404,45 da cartelle di pagamento per cui è stata presentata istanza ex art. 19 d.p.r. 602/19973 e per € 3.892,11 da cartelle di pagamento non oggetto dell'istanza di rateizzazione. Rispetto alle cartelle oggetto dell'istanza di rateizzazione risulta, per espressa ammissione dell'agente concessionario per la riscossione, il pagamento della prima rata.

**1.2.-** Ai fini del decidere giova premettere come; -) l'art. 19, comma 1-quater, lett. c) del d.p.r. 602/1973 prevede, quale effetto della presentazione della richiesta di rateizzazione, il divieto per



l'agente della riscossione di iniziare nuove procedure esecutive; -)  
l'art. 19, comma 1-quater.2. del d.p.r. 602/1973 prevede, quale effetto del pagamento della prima rata del piano di rateizzazione, l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia già tenuto, quanto alle esecuzioni esattoriali, il primo incanto o non sia stata presentata l'istanza di assegnazione.

**1.3.-** Si tratta di disposizioni che, nella loro formulazione letterale nonché in considerazione della loro collocazione, sono relative alle sole esecuzioni esattoriali e non disciplinano la sorte dell'intervento di A.d.E.R. nelle espropriazioni forzate in corso e neppure la sua partecipazione alla conversione del pignoramento.

**1.4.-** Ciò premesso, pare essere un punto fermo quello che, per effetto della rateizzazione del debito erariale iscritto a ruolo e del pagamento della prima rata, da un lato, non si verifichi alcuna estinzione del debito od alcuna causa di sgravio del contribuente dai ruoli formati dall'amministrazione pubblica e, dall'altro lato, l'obbligazione erariale, pur assistita dai crismi della certezza e della liquidità, divenga temporaneamente esigibile.

**1.5.-** Questa situazione – chiaramente transitoria – di per sé certamente non preclude al concessionario per la riscossione di intervenire nelle procedure esecutive da altri promosse o, se già intervenuto, di conservare la legittimazione ad essere parte del processo espropriativo, ma soltanto a compiere atti d'impulso della procedura esecutiva.

**1.6.-** Diverso ancora è, però, il problema che si pone allorché, rispetto ad una procedura esecutiva promossa da altro creditore, il debitore esecutato abbia presentato istanza di conversione del pignoramento e, al contempo, in sede stragiudiziale, abbia già depositato un'istanza di rateizzazione del debito erariale ex art. 19 d.p.r. 602/1973. In questo caso, infatti, ai fini della partecipazione alla distribuzione del ricavato della conversione del pignoramento il creditore erariale intervenuto non deve compiere alcun ulteriore atto d'impulso dell'azione esecutiva.

**1. 7.-** Invero, è insegnamento costante che, ai fini della determinazione della somma di denaro da sostituire al bene pignorato, occorra tenere conto di tutti i creditori sino a quel



momento intervenuti nel processo esecutivo e, segnatamente, sia dei creditori titolati (legittimati a partecipare alla conversione del pignoramento) sia dei creditori non titolati che, in caso di disconoscimento del credito, sono legittimati a chiedere l'accantonamento delle somme loro spettanti e, entro il triennio, a partecipare alla distribuzione delle somme accantonate ove abbiano proposto nei trenta giorni dall'udienza in cui il debitore ha disconosciuto il loro credito domanda per conseguire la pronuncia di un titolo esecutivo e, successivamente, abbiano effettivamente conseguito la pronuncia di un titolo esecutivo a loro favore.

**1.8.** – Laddove, tuttavia, il creditore intervenuto **non** titolato sia titolare di un credito che, al momento della conversione, è inesigibile in ragione del fatto che le parti del rapporto obbligatorio hanno concordato un pagamento rateale e che, rispetto al pagamento rateale, non vi è stata decadenza dal beneficio del termine, è chiaro come quest'ultimo credito non debba essere computato ai fini della determinazione della somma oggetto della conversione.

**1.9.-** Sarebbe, infatti, oltremodo gravoso pretendere che il medesimo debitore paghi il suo debito due volte: - la prima mediante il versamento al creditore con la cadenza periodica prevista dal piano di rateizzazione stragiudiziale; - la seconda mediante il pagamento delle rate della conversione del pignoramento il cui ammontare è stato calcolato computando anche il valore del credito temporaneamente inesigibile.

**1.10.-** Di questi due pagamenti, invero, solo il primo avrebbe funzione solutoria, mentre il secondo sarebbe a garanzia dell'esatto adempimento del piano di rateizzazione stragiudiziale e, invero, acquisirebbe funzione solutoria solo se il creditore dovesse successivamente decadere dal beneficio della rateizzazione ex art. 19 d.p.r. 602/1973 con conseguente esigibilità del residuo credito erariale che, a questo punto, non troverebbe più ostacoli al soddisfacimento in sede di distribuzione del ricavato della conversione del pignoramento.

**1. 11.-** In questo modo, tuttavia, si metterebbero a rischio, sia gli effetti della conversione del pignoramento, sia gli effetti della rateizzazione ex art. 19 d.p.r. 602/1973 perché il debitore si



troverebbe astretto tra la seguente alternativa: - adempiere contemporaneamente ad entrambi i piani di pagamento rateali rischiando, però, di decadere dall'uno e dall'altro a cagione del sacrificio oggettivamente sproporzionato che gli viene richiesto (versare in un arco temporale in tutto od in parte coevo due volte la stessa somma di denaro); - scegliere selettivamente quale piano rateale rispettare (ragionevolmente opterà per la conversione del pignoramento) perdendo i benefici dell'accesso alla dilazione di pagamento di cui all'art. 19 d.p.r. 602/1973.

**1.12. 1.-** Questo risultato appare, tuttavia, contrario alla ratio degli interventi legislativi degli ultimi anni che, sia nell'ambito delle procedure esecutive ordinarie che di quelle esattoriali, hanno ampliato l'accesso a modalità di pagamento rateali del debito che, invero, sembrano meglio soddisfare l'interesse di tutte le parti del processo espropriativo: quello del creditore (o dei creditori) all'integrale recupero del proprio debito senza dover sopportare l'alea del ricavato dell'espropriazione forzata e dovere anticipare i rilevanti costi della vendita esecutiva (che spesso, de facto, costituiscono un ostacolo all'accesso alla tutela giurisdizionale esecutiva); - quello del debitore al pagamento spontaneo del proprio debito senza subire l'espropriazione dei beni pignorati.

**1.12. 2.-** L'eccezionale favor legis per la definizione dell'esposizione debitoria verso l'erario mediante l'adempimento del piano di dilazione del pagamento di cui all'art. 19 del d.p.r. 602/1973 risulta poi essere ulteriormente testimoniata: -) dalla lunghezza del piano di rateizzazione del pagamento (72 mesi in luogo dei 48 mesi massimi della conversione del pignoramento); -) della prorogabilità per altri 72 mesi del piano di dilazione del pagamento in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà del debitore (proroga esclusa nella subprocedimento di conversione del pignoramento); -) dal diritto per il debitore che il pagamento rateale avvenga sulla base di un piano che preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili d'importo crescente (facoltà non ammessa in sede di conversione del pignoramento).

**1.13. 1.-** Inoltre, esigere che il debitore dell'erario paghi oltre alle rate della dilazione di pagamento anche le rate della conversione del pignoramento comprensive dell'importo del debito



erariale debito erariale finirebbe per attribuire al creditore erariale, de facto, una garanzia sul proprio credito ulteriore consentendogli, in caso di decadenza dal piano di rateizzazione, di soddisfarsi prontamente sulle somme versate dal debitore in sede di conversione del pignoramento ed accantonate.

**1.13. 2.-** Si tratterebbe, tuttavia, di una forma (sebbene impropria) di garanzia difficilmente spiegabile in considerazione del parallelo divieto (legislativamente imposto) per il medesimo creditore erariale nuovi fermi amministrativi e nuove ipoteche dopo il deposito della richiesta di rateizzazione (cfr. art. 19, comma 1<sup>quater</sup>, d.p.r. 602/1973).

**1.13.3.-** Ragionevolmente, pertanto, A.d.E.R., diversamente dagli altri creditori intervenuti non titolati, non parteciperà alla distribuzione del ricavato della conversione e, in caso di decadenza del debitore dalla rateizzazione ex art. 19 d.p.r. 602/1973 e di buon esito della conversione del pignoramento, conserverà il potere di promuovere atti d'impulso dell'azione espropriativa (fatti salvi ovviamente i divieti ed i limiti ulteriori che il legislatore ha imposto rispetto all'esecuzione immobiliare).

**1.14.-** D'altra parte la posizione di A.d.E.R. intervenuta nel processo esecutivo da altri promosso, in caso di rateizzazione del debito erariale ex art. 19 d.p.r. 602/1973, è del tutto diversa da quella degli altri creditori intervenuti non titolati nel processo esecutivo: questi ultimi si trovano a dover fronteggiare un debitore inadempiente che non riconosce il suo credito e, conseguentemente, devono essere garantiti nel caso in cui ottengano la pronuncia di un titolo esecutivo a loro favore (soddisfacendosi sul ricavato della conversione del pignoramento); A.d.E.R., invece, si trova davanti un debitore che, non solo riconosce l'esistenza e l'ammontare della sua obbligazione, ma che sta anche pagando spontaneamente il proprio debito accedendo ad un istituto giuridico che lo rimette in termini ad adempiere.

**1. 15.-** Pare allora giustificato il diverso trattamento del credito erariale rispetto agli altri creditori intervenuti titolati, da ultimo, anche in considerazione del fatto che il debitore, al momento della determinazione della somma oggetto della conversione del pignoramento, non si trova in una situazione di



inadempimento essendo stato, in virtù dell'accesso all'istituto di cui all'art. 19 d.p.r. 602/1973, rimesso in termini per l'adempimento ed essendo, quindi, interesse dell'ordinamento giuridico (oltre che del creditore erariale) che l'adempimento dell'obbligazione possa avvenire secondo le modalità e le scansioni temporali normativamente tipizzate.

## **2.- Sulla determinazione delle rate oggetto della conversione del pignoramento.**

**2. 1.-** Ai fini della determinazione del numero delle rate oggetto della conversione del pignoramento occorre tenere a mente che l'istituto di cui all'art. 495 cod. proc. civ. è stato oggetto nell'ultimo ventennio di numerosi interventi legislativi che, da un lato, ne hanno disincentivato l'accesso in chiave dilatoria dell'incidere dell'azione espropriativa (onerando la parte esecutata di proporre l'istanza di conversione prima che il giudice dell'esecuzione autorizzi la vendita) e, dall'altro lato, ne hanno incoraggiato l'accesso in caso di istanza promossa tempestivamente: -) incrementando le rate del piano di conversione sino ad un massimo di 48; -) riducendo da 1/5 ad 1/6 del credito precettato e dei crediti intervenuti la somma da depositare a pena d'inammissibilità dell'istanza di conversione; -) aumentando a 30 il numero di giorni di ritardo tollerato che, cioè, non implica decadenza dalla conversione.

**2.2.-** L'ampio favor per la conversione del pignoramento (istituto che in caso di capienza del maggior valore del bene rispetto al minor importo dei crediti diventa, quindi, un'effettiva ed appetibile alternativa rispetto alla liquidazione dell'attivo dell'esecuzione individuale) non implica, però, che il giudice dell'esecuzione debba concedere sempre e, comunque, il numero di rate massimo.

**2.3.-** La rateizzazione massima di 48 rate risulta, invero, un'ipotesi residuale perché il processo civile, a differenza della riscossione esattoriale, risulta soggetto al principio della ragionevole durata (cfr. art. 6 CEDU e art. 111 Cost. come declinati nell'ambito dell'espropriazione forzata dall'art. 2, comma 2-bis, 3° allinea, l. 89/2001).



**2.4.-** L'accesso alla rateizzazione massima – che comporta ipso iure il travalicamento del limite della ragionevole durata del processo esecutivo – si giustifica, pertanto, solo in caso di strutturale incapacità del debitore di adempiere in un periodo minore.

**2.5.-** Ora, nel caso di specie, l'esecutata [REDACTED] pur avendo un reddito annuale dichiarato di euro € 15.438,00 e pur essendo indebitata con diversi istituti di credito (debiti tutti regolarmente adempiuti nonostante l'importo mensile delle rate sia finanziariamente incompatibile con le entrate mensili dichiarate dalla [REDACTED] -) la rata mensile con Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. è pari ad € 688,75; -) la rata mensile con Cassa di Risparmio di Bolzano s.p.a. è pari ad € 1.596,78) è titolare di un patrimonio immobiliare davvero significativo che, in parte, non è offerto in garanzia al sistema bancario e, in altra parte, è oggetto di atti dispositivi a titolo gratuito: il capannone della [REDACTED] un tempo concesso in locazione, viene ora messo a disposizione di un'attività imprenditoriale del marito a titolo di comodato.

**2.6.-** Tra i beni patrimoniali della debitrice spicca una villa in una celebre località di villeggiatura sarda ([REDACTED] a carico della quale non sono state iscritte ipoteche e che, certamente, è ampiamente capiente rispetto all'importo del credito precettato.

**2.7.-** Ciò posto, allora, sarebbe del tutto irragionevole, in una logica di bilanciamento di diritti sottesa ad ogni esercizio della discrezionalità in sede giudiziale, che i due creditori procedenti debbano attendere ben quattro anni prima di ricevere soddisfacimento del loro credito che, in parte, è rappresentato da corrispettivi per prestazioni professionali e, in altra parte, dalle spese sostenute per difendersi in giudizio e, quindi, per accedere ad un diritto fondamentale (art. 24 Cost.), quando la parte esecutata può alienare il proprio immobile in Gallura e pagare i propri creditori, volendolo, finanche direttamente banco iudicis dopo l'incasso del corrispettivo della compravendita di un immobile sito in una delle località balneari più esclusive d'Europa e che, si badi, non costituisce né l'abitazione principale né la sede dell'attività d'impresa, ma soltanto un luogo d'affezione dove la persona fisica svolge le vacanze.

**P.Q.M.**



**AUTORIZZA** la conversione del pignoramento e determina la somma da sostituire all'immobile pignorato in 45.827,30 (somma ottenuta tramite l'addizione del credito di A.d.E.R. non oggetto di pagamento rateale e il credito precisato dai precedenti al netto, quanto ai compensi per l'attività del difensore del processo esecutivo, dell'IVA in rivalsa perché i due creditori sono soggetti passivi d'imposta) di cui € 5.504,23 già versati, ordina al debitore di versare la differenza di € 40.323,07 in 24 rate mensili, ciascuna dell'importo di euro 1.680,12 tenuto conto che sul credito come sopra indicato continuano a decorrere gli interessi come determinati dall'art 495, IV comma, c.p.c. che dovranno **essere corrisposti con l'ultima rata**, entro il giorno 28 di ogni mese a decorrere dal mese di aprile 2024;

#### **ORDINA**

che la somma sia versata sul conto corrente bancario già aperto dal custode giudiziario Avv. [REDACTED]

#### **AVVERTE**

il debitore che il mancato versamento dell'importo di cui sopra nel termine stabilito determina la decadenza dal beneficio e che le somme versate sono sottoposte a pignoramento e formano parte dei beni pignorati;

#### **FISSA**

Udienza per verifica della conversione ed eventuale distribuzione parziale delle somme udienza al 11/12/24.

Si comunichi.

Verona, 12 febbraio 2024

Il Giudice dell'esecuzione  
dott. Attilio Burti

